



TRIBUNALE DI PESCARA

Nella procedura esecutiva iscritta al n. r.g. ■■■/2022 promossa da:

■■■■ SPV SRL

contro

■■■■
MARIA ■■■■

Il Giudice dott.ssa Federica Colantonio,

Vista l'istanza depositata in data 17/05/2023 da ■■■■ MARIA ■■■■;

preso atto dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 9479/23 nel punto in cui stabiliscono che il giudice della esecuzione debba attenersi ai seguenti principi:

“Il giudice dell’esecuzione:

a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo”;

b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;

c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole –sia positivo, che negativo -informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo;

d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito;”;

f) se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva – se del caso



rilevando l'abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.

letti gli atti e i documenti di causa,

rilevato che dalla disamina del titolo posto a sostegno della richiesta monitoria non è possibile, in una cognizione sommaria quale quella descritta dalle Sezioni Unite, ravvisare la presenza di clausole abusive della posizione del consumatore e segnatamente di clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo in relazione alla posizione di [REDACTED] Maria [REDACTED], garante;

rilevato tuttavia che a sostegno della richiesta monitoria nei confronti di [REDACTED] Maria [REDACTED] è stata posta una fideiussione *omnibus* del 08/04/2009, che la debitrice ha prodotto in sede di opposizione del 13/01/2023;

osservato preliminarmente che la Suprema Corte, Sezione VI, con l'ordinanza n. 742 del 16 gennaio 2020, in conformità alla più recente giurisprudenza della Corte di giustizia europea, ha affermato che viene considerato consumatore chi presta una fideiussione per scopi non relativi alla propria attività, anche se il debito garantito ricade su un soggetto professionale (il principio è stato ribadito più di recente da Cassazione civile, sez. I, 19 luglio 2021, n. 20633). Sostanzialmente non è possibile escludere la qualifica o status di consumatore alla persona fisica che, fuori dall'ambito della propria attività professionale eventualmente svolta, presta una fideiussione a garanzia di un soggetto professionale, atteso che l'accessorietà della fideiussione non rende il terzo garante un duplicato del debitore principale. Ciò che rileva, è, quindi, che il contratto sia stato stipulato dal fideiussore per finalità non inerenti l'attività professionale (secondo quanto previsto dal criterio generale di cui all'art. 3 comma 1, lett. a., cod. Consumo), il che si verifica quando non sussistano collegamenti funzionali con la società garantita, che possono individuarsi nel ricoprire la carica di amministratore o di avere una importante partecipazione al suo capitale sociale;

rilevato che l'esame della predetta fideiussione evidenzia la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo, quali l'art. 6 e l'art. 8, salvo altre;

p.q.m.

Avverte [REDACTED] MARIA [REDACTED] che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo nei suoi confronti.



NON SOSPENDE la vendita del 23/05/2023, essendo il titolo valido nei confronti del debitore principale [REDACTED], titolare della ditta individuale [REDACTED], ed essendo oggetto di vendita un bene in comunione legale fra coniugi.

Avvisa il creditore che alla scadenza dei 40 giorni successivi dal perfezionamento della comunicazione a cura della Cancelleria del presente provvedimento per il debitore deve comunicare in pct se sia stata ricevuta la notifica della opposizione a decreto ingiuntivo.

A quel punto il GE:

1) se la opposizione è stata proposta, non provvederà al solo riparto delle somme ricavate dall'eventuale vendita del bene per la quota di competenza di [REDACTED] MARIA [REDACTED] fino alla decisione del giudice della opposizione circa la istanza ex art. 649 c.p.c.

2) in caso di concessione della sospensiva la esecuzione nei confronti di [REDACTED] MARIA [REDACTED], sub specie di riparto dell'eventuale ricavato della vendita, resterà sospesa fino alla definitività della sentenza che decide la opposizione;

3) in caso di mancata sospensiva il creditore avrà cura di segnalare la circostanza al GE in pct e si procederà all'eventuale riparto dell'intera somma ricavata dalla vendita.

4) In caso di mancata proposizione della opposizione, in esito alla comunicazione del creditore, il GE provvederà a decidere sull'eventuale intero riparto.

Si dà pertanto atto che allo stato il GE si riserva di provvedere all'eventuale riparto fino alla comunicazione del creditore circa la avvenuta proposizione di opposizione nei termini.

Si comunichi alle parti e al professionista delegato.

Pescara, 19 maggio 2023

Il Giudice dell'esecuzione
dott.ssa Federica Colantonio

